

Domande e Risposte BCAA 7

- 1. L'adempimento della BCAA 7 mediante l'opzione della diversificazione colturale può essere consentito dal 2025 anche a coloro che nel 2024 hanno adempiuto alla BCAA 7 senza completare nell'anno la rotazione con la coltura secondaria?**

L'osservanza della BCAA 7 mediante la *diversificazione colturale* è una possibilità, alternativa alla rotazione, offerta a partire dall'inizio del 2024 dal Regolamento (UE) 2024/1468 (Regolamento per la semplificazione della PAC).

Rispetto alla modalità attuativa di questa disposizione, a seguito di specifico quesito dell'Italia al competente ufficio della Commissione Europea (CE), si conferma che, ai fini dell'osservanza della BCAA 7, i beneficiari possono adottare la *diversificazione colturale* già a partire dal 2025, anche nel caso in cui non hanno abbiano completato la rotazione, nel 2024, con una coltura secondaria.

In aggiunta, gli agricoltori che nel 2024 hanno deciso di adempiere agli obblighi di rotazione in un solo anno, sono liberi di scegliere di applicare la diversificazione delle colture nel 2025, indipendentemente dalla scelta effettuata e dalla gestione adottata nel 2024.

- 2. A fronte dei molteplici quesiti provenienti dal come dovrà essere gestito l'eventuale passaggio dalla rotazione alla diversificazione, che è una possibilità, alternativa alla rotazione, offerta dal Regolamento (UE) 2024/1468 per assolvere alla norma BCAA 7 sin dall'anno di domanda 2024.**

Come noto, il Regolamento (UE) 2024/1468 prevede l'assolvimento della norma BCAA 7 sin dall'anno di domanda 2024 anche con la diversificazione. Inoltre, l'interpretazione scritta, fornita dalla Commissione Europea, precisa ulteriormente che tale passaggio possa avvenire anche senza il completamento della rotazione. Pertanto, il passaggio dalla rotazione alla diversificazione è consentito e la casistica precedente al riguardo risulta superata.

- 3. Cosa si intende per coltura principale ai fini della diversificazione?**

Ai fini della diversificazione, la coltura principale è la più importante rispetto all'ordinamento produttivo aziendale, da intendersi come la coltura che risulta più estesa (e per più tempo) nel periodo 9 aprile – 30 giugno.

- 4. Ai fini della diversificazione (per le aziende con superficie a seminativo superiore a 10 ettari e fino a 30 ettari oppure superiore a 30 ettari), le superfici a riso, ad agricoltura biologica o a produzione integrata devono essere sottratte dal calcolo della superficie aziendale a seminativo (dal momento che il riso è esente dal rispetto della norma, mentre biologico e integrato sono già conformi all'obbligo)? Se sì, le due o tre colture dovranno essere individuate sulla superficie restante in base alla dimensione di quest'ultima?**

Le superfici a riso/colture sommerse devono rispettare la norma ai fini della diversificazione. Pertanto, esse sono incluse nel calcolo della superficie aziendale a seminativo e il numero di colture che devono essere presenti in campo è determinato in base alla superficie a seminativo aziendale

complessiva. Come specificato nel Reg. (UE) 2024/1468, se tali superfici concorrono al superamento o superano da sole il limite percentuale del 75%, l'intera azienda è esente dalla norma.

Le superfici condotte in agricoltura biologica e produzione integrata sono già conformi alla norma, come specificato anche nel Reg. (UE) 2024/1468, sia ai fini della rotazione che a quelli della diversificazione. Tali superfici non sono, pertanto, computate ai fini della superficie aziendale a seminativo complessiva per quanto riguarda la scelta dell'opzione della diversificazione.

CESSIONE DEI TERRENI

5. Come viene disciplinato il controllo sul produttore che acquisisce parcelle sottoposte a obbligo rotativo dall'anno precedente, nel caso in cui lo stesso non rispettasse l'impegno? Viene applicata la sanzione solo sul produttore cessionario?

Al caso in questione si applica l'articolo 4, comma 3, del DM 147385 del 9 marzo 2023 (decreto condizionalità), che stabilisce che in caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario, e che pertanto l'agricoltore sarà tenuto a verificare gli obblighi/impegni che interessano le parcelle acquisite.

Analoga disposizione si trova nell'articolo 3, comma 1, del DM 93348 del 26 febbraio 2024 (decreto griglie), il quale specifica, inoltre, che le autorità di gestione regionali e provinciali prevedono specifiche modalità di attribuzione delle conseguenze per inosservanze imputabili al cedente o al rilevatario.